SCIUKER FRAMES S.P.A.

PROCEDURA PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames S.p.A.
in data 25 giugno 2018

SOMMARIO

PREMESSA 3

1. DEFINIZIONI 4

2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA 5

3. OBBLIGHI E DIVIETI DEI DESTINARI 5

4. VALUTAZIONE DEL CARATTERE "PRIVILEGIATO" DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 6

5. RISERVATEZZA NELLA FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 7

6. COMUNICAZIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ 8

7. COMUNICAZIONE CONFIDENZIALE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 8

8. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 9

9. RITARDO NELLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 9

10. SONDAGGI DI MERCATO 11

11. DISPOSIZIONI FINALI 11

PREMESSA

In applicazione dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**") e del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (la "**MAR**"), a mente delle Linee Guida n. 1/2017 in materia di "*Gestione delle Informazioni Privilegiate*", adottate dalla Consob nel mese di ottobre 2017 (le "**Linee Guida**"), il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**"), nella riunione del 25 giugno 2018, ha approvato la presente procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite – la "**Procedura**").

La Procedura è finalizzata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) e delle Informazioni Rilevanti (come *infra* definite); la Procedura è volta a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di Informazioni Privilegiate (come *infra* definite).

La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di deposito della richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società (le "**Azioni**") sull'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, dalla MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) pro-tempore applicabili.

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.

"**Dipendenti**": i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

"**Informazione Privilegiata**": un'informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari. In particolare, si deve intendere quale informazione avente "*carattere preciso*" quella che:

a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per "*informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari*" è da intendersi l'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. In relazione alle società controllate dalla Società, ai fini della presente Procedura assumono rilievo tutte le informazioni concernenti dette società controllate che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della rilevanza delle attività delle predette società controllate.

"**Informazione Rilevante**" ogni informazione idonea a divenire un'Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale. Si ritengono tali quei tipi di informazioni relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società o una delle sue società controllate e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata.

"**Nomad**": la società che svolge il ruolo di *nominated adviser* nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dal Regolamento *Nominated Advisers* AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.

"**Organo Delegato**": ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

"**Registro Insider**" il registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società, istituito, gestito e aggiornato nel rispetto di quanto previsto dalla relativa procedura adottata dalla Società.

"**Responsabile Legale**": il referente dell'Area Legale e Societaria della Società.

"**Soggetti Rilevanti**":

a) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;

b) i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società, che, seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione della Società, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società;

"**Strumenti Finanziari**" indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

2.1. La presente Procedura è destinata:

a) ai Soggetti Rilevanti;

b) a qualunque altro soggetto (i) cui venga conferito il potere di compiere operazioni (quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto, la cessione, la cancellazione e la modifica di ordini) in nome e per conto della Società, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società, ivi inclusi coloro che, nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione abbiano accesso ad Informazioni Privilegiate; e (ii) che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle sopra elencate, qualora sappia o dovrebbe sapere che si tratti di Informazioni Privilegiate;

c) ai soggetti – diversi dai Soggetti Rilevanti – (unitamente ai Soggetti Rilevanti, i "**Soggetti Interessati**") che, in occasione di particolari operazioni, vengano ad avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate. In tali circostanze la Società dovrà provvedere a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità.

3. OBBLIGHI E DIVIETI DEI DESTINARI

3.1. I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella presente Procedura o siano altrimenti di pubblico dominio.

3.2. È fatto divieto ai Soggetti Interessati:

a) di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;

b) di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;

c) di comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*;

d) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.

3.3. I Soggetti Interessati sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.

3.4. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, secondo le modalità previste dall'articolo 6 della presente Procedura e fatto

salvo quanto previsto all'articolo 9 della presente Procedura in relazione alla possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.
Come precisato nel paragrafo 4.2.1. delle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche quelle informazioni che riguardano "indirettamente" la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influendo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all'Emittente. Le Linee Guida forniscono: (i) al paragrafo 3.1.2, cui si rinvia, un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipologie di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare direttamente un emittente (i "**Fatti Rilevanti**") e (ii) al paragrafo 4.2.1., cui si rinvia, esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente. Il medesimo paragrafo 4.2.1. delle Linee Guida specifica che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente, è possibile che Informazioni Rilevanti, le quali non erano state considerate come Informazioni Privilegiate dall'Emittente, assumano tale natura: nel citato paragrafo 4.2.1. delle Linee Guida sono forniti, a tal riguardo, alcuni esempi, cui si rinvia.

4. VALUTAZIONE DEL CARATTERE "PRIVILEGIATO" DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

4.1. I Soggetti Interessati devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nonché il Responsabile Legale di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le società controllate che essi ritengono potenzialmente privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa. Il Soggetto Interessato deve inoltre informare il Responsabile Legale in merito a qualsiasi voce (cd. "*rumor*") od altra circostanza di sua conoscenza che possa far scaturire obblighi informativi ai sensi della presente Procedura.

4.2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata:

a) dall'organo collegiale (*i.e.*, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, a seconda dei casi), contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura dell'Organo Delegato, sentito il Nomad;

b) dal Presidente dell'assemblea dei soci della Società, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura dell'Organo Delegato, sentito il Nomad;

c) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o dall'Organo Delegato, sentito il Nomad, per quanto concerne i dati contabili e di periodo ; e

d) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o dall'Organo Delegato, sentito il Nomad, per quanto concerne ogni altra informazione.

4.3. I Soggetti Rilevanti, quanto ai casi di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo, dovranno comunicare tempestivamente il contenuto dell'Informazione Rilevante e/o dell'Informazione Privilegiata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o all'Organo Delegato ed, in seguito, aggiornare gli stessi in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante ovvero l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, almeno una volta ogni sette giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

4.4. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed all'Organo Delegato provvedere al trattamento e alla gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società. In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, assume tale responsabilità il Responsabile Legale. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il "**Responsabile**").

4.5. Il Responsabile provvede alla diffusione delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali e i presidi interni alla Società autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società di dette Informazioni Privilegiate sia svolta senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.

4.6. È fatto divieto ai Soggetti Interessati e a tutti Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società.

4.7. Al fine di individuare e monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti, la Società può:

a) istituire, su base volontaria, ed aggiornare un registro con le Informazioni Rilevanti (il "**Registro delle Informazioni Rilevanti**") e nel quale sono indicate per ciascuna Informazione Rilevante le persone che hanno accesso alla stessa. Nel caso in cui la Società istituisca il Registro delle Informazioni Rilevanti, quest'ultimo potrà essere redatto e mantenuto secondo criteri e modalità analoghi a quelli previsti per il Registro Insider di cui alla Procedura relativa alla tenuta del Registro Insider delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate;

b) come precisato nel paragrafo 3.4.1. delle Linee Guida, limitare e controllare l'accesso alle Informazioni Rilevanti assicurando la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle specifiche informazioni rilevanti, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, ecc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti.

5. RISERVATEZZA NELLA FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

5.1. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti; e

b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni.

5.2. I Soggetti Rilevanti ed i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

5.3. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATO".

5.4. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti ed i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

6. COMUNICAZIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

6.1. Il Responsabile procede, in nome della Società, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.

6.2. La divulgazione delle Informazioni Privilegiate ai soggetti di cui al primo comma è in ogni caso effettuata senza indugio, in modo completo, tempestivo e adeguato, nonché in modo tale da evitare asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni degli Strumenti Finanziari della Società.

6.3. Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto di divulgare informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.

6.4. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile, il quale, sentito il Nomad, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 7 e 17 della MAR, dandone comunicazione scritta agli interessati.

7. COMUNICAZIONE CONFIDENZIALE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7.1. La Società può comunicare confidenzialmente Informazioni Privilegiate alle categorie di destinatari di seguito indicate, per il tramite del Presidente e/o Organo Delegato (anche a mezzo di propri delegati), previa registrazione scritta dei relativi dati e delle Informazioni Privilegiate da questi richieste nel Registro Insider e previo accertamento che i destinatari delle stesse siano consapevoli che non possono negoziare i propri Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche:

a) consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;

b) la società incaricata della revisione legale dei conti;

c) soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);

d) le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;

e) le agenzie di *rating*;

f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentano;

g) qualsiasi ufficio governativo, CONSOB, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana S.p.A. e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

7.2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società. A tale scopo, la Società informa per iscritto gli stessi e conclude accordi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a (i) ricevere le stesse, (ii) a non utilizzare le Informazioni Privilegiate, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario e (iii) a mantenere riservate tali Informazioni. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.

7.3. Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe

probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovrà coordinarsi con il Nomad affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

8. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

8.1. Salvo quanto previsto al successivo articolo 9 della presente Procedura in relazione alla possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, la Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva ed in conformità a quanto disposto dalla sezione 7 delle Linee Guida, cui si rinvia.

8.2. Come precisato nel paragrafo 5.2.2. delle Linee Guida, nel caso in cui si decida di non avvalersi della possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, risulteranno indicate nel Registro Insider le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come Privilegiata ed il momento in cui l'informazione è stata pubblicata.

8.3. La Società, avvalendosi della funzione Investor Relator deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (ovverosia nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (ovverosia nello stesso giorno in cui l'Organo Delegato abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale.

9. RITARDO NELLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

9.1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 8, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le "**Condizioni per il Ritardo**"):

a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'Emittente;

b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;

c) l'Emittente sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come meglio specificato nei successivi paragrafi.

9.2. Come precisato nei paragrafi 6.1.1 e 6.1.2 delle Linee Guida, in presenza di un'Informazione Rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura privilegiata, l'Emittente, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poter eventualmente avvalersi della possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate; per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.

9.3. La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità dell'Organo Delegato o, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio di Amministrazione della Società. Resta inteso che qualora la suddetta valutazione sia svolta dall'Organo Delegato, lo stesso informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. A tal fine, l'Organo Delegato o, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, il Consiglio di Amministrazione della Società, verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo; effettuata tale verifica, la documentazione sulla base della quale è stata effettuata la valutazione e che attesta le motivazioni del ritardo nella divulgazione delle Informazioni

Privilegiate viene depositata presso la sede della Società. Detta documentazione viene predisposta dall'Organo Delegato, anche avvalendosi dell'ausilio del Responsabile Legale, mediante l'uso di uno strumento tecnico che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole di tutte le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016, al quale si rinvia.

9.4. L'Organo Delegato, anche avvalendosi dell'ausilio del Responsabile Legale – fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016, cui si rinvia – adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la secretazione dell'Informazione Privilegiata ritardata ed il mantenimento della sua riservatezza. A tale scopo informa immediatamente il soggetto preposto alla tenuta del Registro Insider dell'attivazione della procedura relativa al ritardo nella divulgazione di Informazioni Privilegiate affinché quest'ultimo provveda: (i) ad istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima; nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti nella Sezione Singola e nella Sezione Permanente dell'attivazione della procedura del ritardo di cui al presente articolo 9 (la Sezione Singola e la Sezione Permanente entrambe come definite nella *Procedura per la Gestione del Registro Insider*) e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione.

9.5. Durante il ritardo nella divulgazione delle Informazioni Privilegiate, l'Organo Delegato, anche avvalendosi del Responsabile Legale, monitora caso per caso la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata. Come previsto dal paragrafo 6.7.2. delle Linee Guida, l'Emittente predispone una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerga il venir meno di una delle Condizioni per il Ritardo.

9.6. Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo:

a) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile; e

b) la Società predispone la documentazione per la notifica del ritardo, come descritta nei paragrafi successivi.

9.7. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce (cd. "*rumor*") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.

9.8. Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 della MAR (il "**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, l'Organo Delegato segnala alla funzione della Società competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (resta ferma la possibilità per l'Emittente di continuare il Programma di Buy Back adottando le misure indicate dall'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052). Come precisato dai paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida, qualora l'Emittente abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, l'Organo Delegato segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR.

9.9. Come precisato dal paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida, durante il periodo di ritardo nella divulgazione delle Informazioni Privilegiate, l'Emittente non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di detto ritardo.

9.10. Quando la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è stata ritardata ai sensi del presente articolo 9, l'Organo Delegato (anche avvalendosi del Responsabile Legale) notifica – immediatamente dopo che le Informazioni Privilegiate sono state comunicate al pubblico – tale ritardo nella divulgazione all'Autorità competente ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare, la Società è tenuta a notificare detto ritardo alla Consob via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando quale destinatario la "Divisione Mercati" ed indicando all'inizio dell'oggetto la dicitura "MAR ritardo comunicazione") e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo, nonché tutte le informazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016, al quale si rinvia.

9.11. Come precisato dal paragrafo 6.8.2. delle Linee Guida, la notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perso il suo carattere di Informazione Privilegiata.

10. SONDAGGI DI MERCATO

10.1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione, anteriormente all'annuncio di un'operazione, di informazioni a uno o più potenziali investitori al fine di valutare l'interesse di tali potenziali investitori nella possibile operazione e nelle relative condizioni, come le dimensioni o il prezzo della stessa. Lo svolgimento di sondaggi di mercato può richiedere la comunicazione di Informazioni Privilegiate.

10.2. La Società, con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione, potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, sondaggi di mercato nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

11. DISPOSIZIONI FINALI

11.1. Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

11.2. Qualora si rendesse necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.